



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

A TUTTI GLI OPERATORI SU AREA PUBBLICA DEL SETTORE ALIMENTARE

Assurda discriminazione nei confronti del Commercio su area Pubblica!!!!

E' stata approvata e pubblicata sulla G.U. la legge 88 del 7 Luglio 2009 nella quale all'art. 14 bis aggiunto (Allegato nel retro) si stabilisce

il divieto di vendere e somministrare alcolici di qualsiasi gradazione (Birra e Vino) anche in recipienti chiusi, divieto che entrerà in vigore il 29 Luglio prossimo.

Ciò risulta assurdo e discriminatorio nei confronti della nostra categoria e delle iniziative su area pubblica in generale rispetto a tutte le altre attività e provocherà gravi ripercussioni sull'economia delle nostre imprese.

ANVA – CONFESERCENTI

è intervenuta con forza sollecitando il Parlamento a rivedere urgentemente questa penalizzante provvedimento.

A seguito di numerosi incontri, gli onorevoli **Gianluca Pini e Sandro Gozi, rappresentanti rispettivamente della Lega Nord e del partito Democratico nella XIV Commissione**, si sono impegnati a lavorare per un sollecito cambiamento della norma ed hanno presentato un ordine del giorno approvato alla Camera che riportiamo sul retro.

Abbiamo ottenuto anche il riconoscimento delle nostre ragioni tramite la presentazione di un emendamento alla legge Comunitaria 2009 che, se approvato, restituirebbe alla categoria dignità e parità commerciale.

TUTTI MOBILITATI A DIFESA DEI DIRITTI
DELLA CATEGORIA E DEI CONSUMATORI

LEGGE 7 luglio 2009, n. 88.
**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008. (09G0100)**

«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche)

– 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

2. **Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.** Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

.....

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2320-BIS-B/1

presentato da

GIANLUCA PINI

testo di martedì 23 giugno 2009, seduta n.191

La Camera,

premesso che:

l'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 14-bis, comma 2, potrebbe prestarsi a ingenerare equivoci e incertezze in sede interpretativa quanto all'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste, per cui potrebbero risultare penalizzate attività che - nell'intenzione del legislatore - non devono incorrere nelle medesime sanzioni,

impegna il Governo

a chiarire che le disposizioni richiamate al primo periodo del citato comma 2, **non si applicano** alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, **come anche alle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati.**

9/2320-bis-B/1.Pini, Gozi.

ACCOLTO IL 23/06/2009

PARERE GOVERNO IL 23/06/2009

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/06/2009

CONCLUSO IL 23/06/2009